Sentenza n. 290 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32825**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 95491 riferibile al Tesoriere comunale di "ultima gestione" Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. e n. iscrizione Registro Imprese Arezzo-Siena 00884060526, P.IVA Gruppo IVA MPS 01483500524), in persona dell'Avv. Daria Gentili, quale Deliberante con funzione legale della Banca, munita di procura speciale, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Mannocchi (C.F. MNNMSM56D20H501G, PEC: massimo.mannocchi@realpec.it), Carlo Celani (C.F. CLNCRL68B05H501J, PEC: carlocelani@ordineavvocatiroma.org), Marcello Arbasino (C.F. RBSMCL72S13G388Y, PEC: marcello.arbasino@voghera.pecavvocati.it) e Lorenzo Coraggio (C.F. CRGLNZ77H11H501Z, PEC:

lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso i medesimi come da PEC da Registri di Giustizia, per il periodo di gestione 1°-31 gennaio 2021, del Comune di Gruaro (VE);

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza pubblica del 17 settembre 2026 tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l'Avv. Alvise Bragadin, in sostituzione degli Avv.ti Massimo Mannocchi, Carlo Celani, Marcello Arbasino e Lorenzo Coraggio, giusta delega in atti; e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Francesca Dimita, che concludevano come da verbale.

Premesso in

FATTO

1. Con relazione n. 143/2026, il Magistrato istruttore sottoponeva all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 95491, relativo al periodo 1°-31 gennaio 2021, reso dal Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del Comune di Gruaro (VE), quale conto di ultima gestione del contabile, essendo il servizio stato svolto dalla Banca, in regime di prorogatio in forza della convenzione del 30 settembre 2014 e successive proroghe, fino al 31 gennaio 2021, data di subentro del nuovo Tesoriere BCC Pordenonese e Monsile (conto n. 77485, separatamente esaminato).

Riferiva il Magistrato istruttore che la vicenda traeva origine da un errore di fatto occorso nell'ambito del giudizio n. 32187, relativo al conto n. 70349 (gestione BMPS per l'esercizio 2020), erroneamente qualificato come conto di ultima gestione: con sentenza n. 343/2025, questa Sezione aveva rilevato

che l'ultima gestione della Banca era in realtà quella, residuale, del periodo 1°-31 gennaio 2021, rimettendo gli atti al Magistrato istruttore per la relativa verifica. Riferiva, quindi, che il conto, privo di data, risultava sottoscritto con firma digitale solo in data 4 novembre 2024, ben oltre il termine di legge di cui all'art. 226, c. 1, Tuel (30 giorni dalla chiusura dell'esercizio) e il termine convenzionale (un mese dalla chiusura dell'esercizio).

Veniva poi evidenziato, in termini dirimenti, che la presentazione del conto e la sua parificazione - intervenuta solo in data 23 marzo 2026, con determinazione n. 92 del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario - erano avvenute entrambe in data ampiamente successiva all'approvazione del rendiconto della gestione 2021 del Comune di Gruaro, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2022: tale sequenza, osservava il Magistrato istruttore, si poneva in deviazione dallo schema tipico di cui all'art. 139 c.g.c., per cui la parificazione costituisce attività propedeutica all'approvazione del rendiconto, nel quale devono confluire i risultati della gestione già verificati. Il conto non risultava, peraltro, essere stato oggetto di alcun autonomo provvedimento di approvazione. Si rilevava, inoltre, che il verbale di passaggio di consegne tra il Tesoriere cessante e quello subentrante era stato redatto solo in data 24 giugno 2021, con alcuni mesi di ritardo rispetto alla cessazione della gestione (31 gennaio 2021), pur recando l'indicazione dei valori consegnati e l'assenza di somme vincolate, con allegato un "verbale di cassa straordinario" relativo ai movimenti del periodo. Nella relazione di deferimento si dava atto, quanto al merito della gestione, che il conto esponeva un fondo di cassa iniziale di € 1.282.834,26, riscossioni per € 76.543,58, pagamenti per € 314.019,55 e un fondo di cassa

finale di € 1.045.358,29, corrispondente al fondo iniziale del conto del Tesoriere subentrante, senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza utilizzo di entrate vincolate e senza contestazioni al Tesoriere. Si evidenziava, infine, la mancata produzione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c., pur trattandosi di "adempimento che la legge pone in capo a soggetti diversi dall'agente, al quale quindi l'omissione non può essere imputata".

Ritenute le criticità sopra indicate ostative, allo stato, all'approvazione del conto, il Magistrato istruttore rimetteva la relativa valutazione al Collegio.

2. Con memoria depositata in data 6 agosto 2026, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Mannocchi, Carlo Celani, Marcello Arbasino e Lorenzo Coraggio, deduceva che, in data 8 ottobre 2024, la Banca aveva appreso dell'instaurazione del giudizio relativo al conto n. 70349 e che, nell'ambito di tale istruttoria, era emerso, dall'esame del conto n. 77485 reso dal Tesoriere subentrante, un fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2021 di € 1.045.358,29, pari al saldo finale della gestione BMPS al 31 gennaio 2021, già correttamente riportato nel verbale di passaggio di consegne del 24 giugno 2021. Deduceva altresì che, a seguito delle contestazioni del Magistrato istruttore, la Banca aveva predisposto e depositato, in data 6 novembre 2024, la documentazione relativa alla resa del conto, corredata da una nota esplicativa di riconciliazione con le risultanze del Tesoriere subentrante. Quanto alla presentazione del conto successiva all'approvazione del rendiconto, la difesa rilevava che la deliberazione consiliare n. 15/2022 dava comunque atto di aver "visto il rendiconto del tesoriere" e che "i risultati della gestione concordano con le scritture contabili

dell'Ente", e che, in ogni caso, la gestione sostanziale risultava regolare, priva di ammanchi e di contestazioni. Il patrocinio concludeva insistendo per la declaratoria di regolarità del conto e per l'integrale discarico del Tesoriere.

3. All'udienza pubblica del 17 settembre 2026 compariva, per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'Avv. Alvise Bragadin, in sostituzione dei difensori costituiti, giusta delega in atti, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale d.ssa Francesca Dimita, i quali concludevano come da verbale. La causa passava in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 95491, reso dal Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del Comune di Gruaro (VE), quale conto di ultima gestione del contabile per il periodo 1°-31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 147, c. 3, c.g.c.

II. Sulla tardiva presentazione del conto e sull'anomala sequenza procedimentale rispetto all'approvazione del rendiconto

Il Collegio osserva che il conto in esame risulta sottoscritto solo in data 4 novembre 2024, a fronte di una gestione conclusasi il 31 gennaio 2021: un ritardo di quasi quattro anni rispetto al termine di legge di cui all'art. 226, c. 1, Tuel.

Dalla relazione di deferimento, non specificamente contestata sul punto dalla difesa, emerge che l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 del Comune di Gruaro, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2022, è intervenuta quando il conto in esame non era stato ancora

presentato (lo sarà solo il 4-6 novembre 2024) né parificato (lo sarà solo il 23 marzo 2026). Ne consegue che la dicitura contenuta nella richiamata deliberazione consiliare, secondo cui sarebbe stato "visto il rendiconto del tesoriere" e i relativi risultati "concordano con le scritture contabili dell'Ente", non può riferirsi, quanto al conto n. 95491, ad alcuna verifica effettivamente condotta su un documento che, a quella data, non esisteva agli atti dell'Amministrazione.

A tale riguardo, il Collegio ritiene che la parificazione del conto giudiziale, quale attestazione della concordanza delle scritture dell'agente con quelle detenute dall'Amministrazione, costituisce attività intrinsecamente propedeutica e antecedente all'approvazione del rendiconto generale dell'Ente, nel quale i risultati della gestione dell'agente sono destinati a confluire quale posta già verificata. Una parificazione intervenuta, come nel caso di specie, a distanza di quasi quattro anni dalla chiusura della gestione e di altrettanti dall'approvazione del rendiconto che avrebbe dovuto recepirne le risultanze, priva l'intero procedimento di rendicontazione della sua funzione di garanzia, risolvendosi in un adempimento meramente certificativo, tardivo e avulso dal contesto decisionale dell'organo consiliare.

Né tale anomalia procedimentale può ritenersi superata dalla sostanziale regolarità dei dati contabili esposti nel conto - pur confermata dalla relazione di deferimento e non contestata - poiché l'attendibilità della rappresentazione contabile non può prescindere dalla tempestività e dalla correttezza dell'iter di verifica e approvazione cui essa è normativamente soggetta, costituendo quest'ultimo elemento costitutivo, e non meramente formale, della funzione di garanzia propria del giudizio di conto.

III. Sul verbale di passaggio di consegne

Il Collegio rileva, altresì, che il verbale di passaggio di consegne tra il Tesoriere cessante e quello subentrante, pur redatto con alcuni mesi di ritardo rispetto alla cessazione della gestione, reca comunque l'indicazione dei valori consegnati e del fondo di cassa, in termini coerenti con le risultanze del conto in esame e con quelle del conto del Tesoriere subentrante. Tale profilo, pertanto, pur concorrendo a delineare un quadro gestionale caratterizzato da significativi ritardi procedimentali, non assume, isolatamente considerato, carattere decisivo.

IV. Conclusioni

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che le irregolarità procedimentali sopra illustrate - segnatamente la tardiva presentazione del conto e la sostanziale assenza di una verifica e approvazione tempestiva da parte dell'Ente, intervenute entrambe a distanza di anni dalla chiusura della gestione e dall'approvazione del rendiconto generale - pur non attenendo alla sussistenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, incidano sulla completezza e sull'attendibilità del procedimento di rendicontazione, imponendo la declaratoria di irregolarità del conto. Ne consegue che il conto giudiziale n. 95491 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell'art. 149, c. 3, c.g.c.

V. Spese di giudizio

La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32825** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 95491.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 03/11/2026

per Il Funzionario Preposto

Chiara Grella